REGOLAMENTO (CEE) N. 3017/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido alginico, ai suoi sali e ai suoi esteri, della sottovoce 39.06 A della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di referimento definita nell'articolo 11 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere rispristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che, al riguardo, la base di referimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 138 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980 ;

considerando che per l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, della sottovoce 39.06 A della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 87 000 ECU ; che, in data 26 ottobre 1983, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.06 A (codice Nimexe 39.06-10)	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.